ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

DIREZIONE UFFICIO AFFARI LEGALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINA N. 188 **DEL** 06 LUG. 2010 **ORIGINALE**

OGGETTO: Liquidazione delle somme di cui al giudizio di ottemperanza ex art. 26 L. n. 1034/1971 promosso da Casa di Cura Reumatologica Oliveti s.p.a. contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone innanzi al TAR Calabria – Catanzaro, definito con sentenza n. 524/2010.

L'anno 2010, il giorno 06 LUG. 2010 nella sede della Direzione dell'Ufficio Affari Legali ed Istituzionali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, il Direttore Avv. Francesco Masciari.

PREMESSO

Che con decreto ingiuntivo n. 27 del 23.01.2008 emesso dal Tribunale di Crotone, notificato all'ASP di Crotone in data 30.01.2008, munito di formula esecutiva in data 19.03.2008 ed in tale forma nuovamente notificato in data 31.03.2008, veniva ingiunto il pagamento di € 559.951,26 a titolo di capitale, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002, sino al soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 2.898,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, relativamente a crediti vantati dalla società che gestisce la omonima casa di cura per prestazioni di ricovero ospedaliero svolte in regime di accreditamento fra gli anni 2005 e 2006, riconosciute con deliberazione del direttore generale dell'ASL n. 5 di Crotone n. 42 del 13.02.2007 in sede di definizione dei rapporti con la casa di cura;

Che previa notifica di rituale atto di diffida ex art. 90 R.D. n. 642/1907, la casa di Cura in oggetto, stante il mancato pagamento di quanto intimato, proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Calabria – Catanzaro, iscritto al n. di R.G. 761/2009 al fine di ottenere la soddisfazione del credito vantato;

Che in data 21.04.2010 il TAR Calabria, sez. I, depositava sentenza n. 524/2010 con la quale, accogliendo il ricorso, «*dichiara l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 27/2008 emesso dal Tribunale Civile di Crotone, nei termini e nei modi di cui in motivazione. Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari del presente giudizio che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro 1.000 (euro mille), ivi compresi gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore*», stabilendo nella parte

motiva del provvedimento che in ipotesi di perdurante inadempimento entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione della sentenza, verrà nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Crotone o un dirigente della Prefettura «*affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato de quo*»;

Che al fine di agevolare le operazioni contabili finalizzate a dar seguito al comando giurisdizionale contenuto nella sentenza del giudice amministrativo, il rappresentante legale di Casa di Cura reumatologica Oliveti s.p.a. inoltrava a questo ufficio nota acquisita al prot. interno in data 30.06.2010 al n. 1071, nella quale si specificava che con riferimento alla sentenza in oggetto, le somme complessivamente dovute venivano individuate in 1) € 559.951,26 a titolo di capitale ingiunto con decreto n. 27/2008; 2) € 134.147,35 a titolo di interessi moratori sul capitale dal 1.1.2008 al 30.6.2010; 3) € 4.981,06 a titolo di spese e competenze di cui al decreto (liquidate e successive) come da apposita nota allegata; 4) € 3.719,77 per spese e competenze della diffida del 10.4.2009 come da apposita nota allegata; € 2.267,91 per spese e competenze di cui alla sentenza n. 524/2010 (liquidate e successive) come da nota allegata, per un totale complessivo di € 705.067,35 al 30.06.2010;

Che da una disamina degli allegati di cui alla citata nota, risulta non riconoscibile la somma di € 3.719,77 a titolo di diritti e onorari di avvocato per la diffida ex art. 90 R.D. n. 642/1907, in quanto, assurgendo tale attività a condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza innanzi al TAR Calabria, le relative competenze risultano assorbite nella somma a cui l'ASP di Crotone è stata condannata a titolo di spese legali nella sentenza di esecuzione; risulta pertanto in particolare che tale somma non è assistita da alcun titolo giurisdizionale, atteso che la sentenza di ottemperanza, dichiara l'obbligo dell'ASP di Crotone a dare «*integrale esecuzione al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 27/2008*»;

Che con riferimento ai diritti ed onorari asseritamente maturati a titolo di competenze successive al deposito della sentenza di ottemperanza, pari a complessivi € 890,91, tali spese risultano in parte non assistite dalle relative pezze giustificative e, pertanto, devono essere rimodulate in complessivi € 254,10, relative alle seguenti voci: spese e diritti per richiesta n. 3 copie sentenza; diritti per ritiro copie, diritti per esame sentenza; al fine di una eventuale liquidazione delle ulteriori voci di spesa, appare pertanto necessario che la casa di cura o i propri legali forniscano i riscontri di tali spese sostenute;

Che sempre da una disamina delle note allegate alla nota del legale rappresentante di Casa Reumatologica Oliveti s.p.a., il calcolo degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, risulta non esatto, dovendo risultare dalle seguenti operazioni:

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
01-01-2008	30-06-2008	11.2 %	182	€. 559.951,26	€. 31.185,90
01-07-2008	31-12-2008	11.1 %	184	€. 559.951,26	€. 31.247,10
01-01-2009	30-06-2009	9.5 %	181	€. 559.951,26	€. 26.379,06
01-07-2009	31-12-2009	8 %	184	€. 559.951,26	€. 22.582,13
01-01-2010	30-06-2010	8 %	181	€. 559.951,26	€. 22.213,95

Totale interessi : €. 133.608,15 pari a L. 258.701.449

Che pertanto, a seguito del ridetto computo, appare necessario individuare in € 133.608,15 la somma dovuta a titolo di interessi moratori dal 1.1.2008 al 30.6.2010 e non in € 134.147,35 così come previsto nella nota esplicativa a firma del legale rappresentante della casa di cura;

Che pertanto, a fronte della rimodulazione delle somme spettanti alla casa di cura sulla base dei provvedimenti citati, le somme complessivamente dovute a Casa di cura reumatologica Oliveti s.p.a. ammontano ad € 700.171,57, di cui € 559.951,26 a titolo di capitale, € 133.608,15 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 sino alla data del 30.06.2010, € 6.612,16 a titolo di spese legali complessive;

Riscontrata la correttezza degli importi indicati nella richiamata missiva, fatte salve le riscontrate incongruenze riportate nella parte motiva del presente provvedimento ed opportunamente rimodulate e salvo errori e/o omissioni;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione degli importi indicati, al fine di dare adempimento totale alla sentenza di ottemperanza n. 524/2010 del TAR Calabria - Catanzaro;

Che il grave stato di disavanzo aziendale impedisce la liquidazione della complessiva somma dovuta, pari ad € 700.171,57, in un'unica soluzione e che appare pertanto necessario provvedere, d'intesa con il legale rappresentante di Casa di Cura Reumatologica Oliveti s.p.a., ad una ripartizione del debito in n. 3 rate uguali pari ad € 233.390,523 cadauna, da corrispondersi con le seguenti scadenze: 15 luglio 2010, 31 agosto 2010, 30 settembre 2010;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende ripetuto e confermato:

1.**Liquidarsi** in favore di Casa di Cura Reumatologica Oliveti s.p.a. la complessiva somma di € 700.171,57 a totale adempimento dell'obbligo stabilito nella sentenza del TAR Calabria – Catanzaro n. 524/2010, mediante l'erogazione di n. 3 mandati di pagamento di importo pari ad € 233.390,523 cadauno nelle date del 15.07.2010, 31.08.2010 e 30.09.2010;

2.**Far gravare** la somma di € 700.171,57 sul conto N° __.__.__ e sul Centro di Costo N° 04.01.03 (Dipartimento e coordinamento tecnico macro area assistenza ospedaliera) del Bilancio corrente;

3.**Autorizzarsi** l'Ufficio Ragioneria aziendale all'emissione dei relativi mandati di pagamento entro i limiti dell'impegno assunto mediante bonifico bancario periodico con le scadenze indicate, intestato a Casa di Cura Reumatologica Oliveti s.p.a. sul conto corrente bancario che dovrà essere tempestivamente indicato all'ufficio ragioneria aziendale dalla casa di cura medesima;

4.**Trasmettersi** copia della presente determina al legale rappresentante di Casa di cura reumatologica Oliveti s.p.a., all'Ufficio Ragioneria aziendale, all'Ufficio Legale aziendale e ad ogni altro competente Ufficio aziendale;

5.**Darsi** alla presente determina immediata esecutività.

Il Direttore Ufficio Affari Legali ed Istituzionali
Responsabile del procedimento: Avv. Francesco Masciari

UFFICIO AFFARI GENERALI
-Unità Operativa Segreteria Generale -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 07 LUG. 2010 con Prot. Segr. Gen. nr. 1614 per un periodo di dieci giorni con decorrenza dal 07 LUG. 2010

Il Responsabile del Procedimento

F.to Giuseppe Mancuso

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Fiocchi

OK
29/VI/2010

Azienda Sanitaria di Crotone
Ufficio Affari Legali e Istituzionali
Data 30 GIU. 2010
Prot. N° 1071 / D.V.L.

Spett.le

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Direzione Generale
Ufficio di Ragioneria

Ogg.: Sentenza TAR Calabria – Catanzaro - N. 524/2010 depositata il 21.04.2010 e notificata il 29.04.2010 – Specifica delle somme.

La sottoscritta **Casa di Cura Reumatologica Oliveti SpA**, con sede in Cotronei alla Via Dei Laghi Silani s.n.c. (p.i.01222600791), in persona dell'Amministratore unico legale rappresentante dr. Annibale Oliveti, con riferimento alla Sentenza in oggetto pronunciata nel giudizio di ottemperanza N. 761/2009, cosi' specifica le somme dovute dall'ASP di Crotone:

€. 559.951,26		Capitale ingiunto con Decreto N. 27/2008;
€. 134.147,35	133.408,15	Interessi moratori sul capitale dal 01.01.2008 al 30.06.2010;
€. 4.981,06	6.611,16	Spese e competenze di cui al Decreto (liquidate e successive) come da nota allegata;
€. 3.719,77		Spese e competenze della diffida del 10.04.2009 come da nota allegata;
€. 2.267,91		Spese e competenze di cui alla Sentenza N. 524/2010 (liquidate e successive) come da nota allegata;
€. 705.067,35		**TOTALE dovuto al 30.06.2010.**

In previsione del pagamento mediante n.3 versamenti mensili a deconto (30/06/2010, 31/07/2010

Certificato ISO 9001:2000
Certificate No. CERT-11801-2003
AQ-BRI-SINCERT

Via Laghi Silani - 88836 Cotronei (Kr)
Telefono 0962/44188 - 0962.44189 - Fax 0962/491677
Partita IVA 01222600791
e-mail: casadicura@oliveti.info

31/08/2010), imputati ai sensi dell'art. 1194, comma 2, c.c., la somma dovuta è pari a complessivi **Euro 709.703,41** comprensivi degli interessi a scalare fino al saldo e come da allegato prospetto.

CASA DI CURA REUMATOLOGICA OLIVETI S.p.A.
Contrada Mola - Tel. 44189
88073 COTRONEI (KR)
Partita IVA n. 01222600791

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Annibale Oliveti

Si allega:

1) copia Sent. N.524/2010 notificata il 29/04/2010;
2) prospetto di calcolo pagamenti a deconto con specifica degli interessi moratori:
3) nota specifica spese e competenze legali;
4) copia D.I. n.27/08;
5) copia atto di significazione e diffida del 10/04/09;
6) copia ricorso TAR Calabria – CZ – n. 761/09;
7) copia ricevuta registrazione D.I. n. 27/08.

CASA DI CURA REUMATOLOGICA OLIVETI S.p.A.
Contrada Mola - Tel. 44189
88073 COTRONEI (KR)
Partita IVA n. 01222600791

Via Laghi Silani - 88836 Cotronei (Kr)
Telefono 0962/44188 - 0962.44189 - Fax 0962/491677
Partita IVA 01222600791
e-mail: casadicura@oliveti.info

CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI EN ISO 9001/2000
SINCERT
Certificato ISO 9001:2000
Certificate No. CERT-11801-2003
AQ-BRI-SINCERT

integrale esecuzione del giudicato di cui trattasi, corrispondendo alla ricorrente creditrice l'importo sopra indicato a titolo di capitale, gli interessi sino al soddisfo, nonché le spese e competenze della procedura, liquidate in complessivi euro 2.898,00, oltre oneri di legge come sopra meglio evidenziati.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l'adempimento *de quo* all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin d'ora, quale "Commissario *ad acta*" il Prefetto di Crotone o un Dirigente della Prefettura dallo stesso delegato, entro il termine di giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato *de quo* , entro l'ulteriore termine di giorni 120 (centoventi), con spese a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate in euro 2.000 (euro duemila), oltre le spese documentate.

Il Commissario *ad acta* dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l'espletamento dell'incarico conferito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono

liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 27/2008 emesso dal Tribunale Civile di Crotone, nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari del presente giudizio che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro 1.000 (euro mille), ivi compresi gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente FF

Giovanni Iannini, Consigliere

Alessio Falferi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

N. 524 /10 REG.SEN.
N. 00761/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 761 del 2009, proposto da:
Casa di Cura Reumatologica Oliveti Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Rizzo, Fabrizio Ussia, con domicilio eletto presso Fabrizio Ussia in Crotone, via 25 Aprile,17;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto ingiuntivo n. 27 del 23 gennaio 2008 emesso ad istanza della Casa di Cura dal Tribunale di Crotone , notificato all'ASP di Crotone in data il 30 gennaio 2008 , definitivo in quanto non opposto , munito di formula esecutiva in data 19 marzo 2008 ed in tale forma notificato all'Azienda Sanitaria in data 31 marzo 2008..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

~~Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.~~

FATTO

Con atto notificato in data 29 giugno 2009, la ricorrente espone di avere ottenuto dal Tribunale Civile di Crotone decreto ingiuntivo n. 27/2008 nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Crotone dell'importo di euro 559.951,26 a titolo di capitale, oltre interessi ex d. lgs. N. 231/02, sino al soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 2.898,00, oltre rimborso spese forfettariamente determinate (12,50% sugli onorari ex art. 15 DM tariffe professionali), IVA e CPA come per legge.

Il decreto ingiuntivo, regolarmente notificato in data 30.1.2008, non veniva opposto nei termini di legge ed è stato munito della formula esecutiva in data 19.3.2008 ed in tale forma nuovamente notificato all'Azienda Sanitaria di Crotone in data 31.3.2008.

Non avendo l'Azienda Sanitaria provveduto al pagamento delle somme ingiunte, la Casa di Cura ricorrente ha notificato in data 10.4.2009 formale e rituale atto di diffida ex art 90 R.D. 642/1907 per l'esecuzione del giudicato, stante la difficoltà nel recuperare le somme dovute la ricorrente è quindi costretta a promuovere il

presente giudizio di ottemperanza.

Alla camera di consiglio del del giorno 11 dicembre 2009, il ricorso veniva assunto in decisione.

DIRITTO

Come è noto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, quando sia divenuto esecutivo, solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente previsti dall'art. 656 c.p.c.

Pertanto esso assume la piena autorità di "*res iudicata*" (TAR Puglia Bari, sez. I, 9 gennaio 2003; Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807; id, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2604), ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, contemplato dagli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054.

Conseguentemente, in base all'art. 4, comma II° della legge 20.3.1865, n. 2248, allegato E, sussiste in capo all'intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione.

Nella specie, dagli atti prodotti in giudizio, risulta che l'Amministrazione non ha ancora provveduto all'adempimento dell'obbligo di assicurare effettività alla pretesa creditoria azionata dalla parte ricorrente, quale risulta definita dalla pronuncia giudiziale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21 APR. 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CALABRIA
CATANZARO

Per Copia Conforme all'originale

Catanzaro, li 21 APR. 2010

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Scalise Domenico)

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE. L'anno 2010, il giorno 29 APR 2010 del mese di aprile, istanti gli avv.ti Rizzo e Ussia nella qualità di cui in atti, lo sottoscritto Uff. Giud. addetto all'U.U.N.E.P. presso il Tribunale di Crotone ho notificato la suestesa Sentenza alla **A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 88900 Crotone alla Via M. Nicoletta ivi portandomi e consegnandone copia a mani di

a mani di Avv. Ferrante impiegato/a addetto alla ricezione L. 9

29 APR. 2010

CASA DI CURA REUMATOLOGICA OLIVETI S.p.A.
Contrada Mola - Tel. 44189
88073 COTRONEI (KR)
Partita IVA n. 01222600791

→ € 140.220,31 = € 700.171,31

CALCOLO INTERESSI MORATORI SU D.I. N.27/08 SENTENZA TAR CZ 524/10					
Capitale	Interessi moratori e spese legali al 30/06/2010	Pagamenti a deconto	Quota Capitale	Quota interessi e spese legali	Somma residua
€ 559.951,26	€ ~~145.116,09~~	€ 233.390,52 ~~235.022,45~~	€ ~~93.274,34~~ ~~89.906,36~~	€ 140.220,31 ~~145.116,09~~	€ ~~[illegible]~~ ~~470.044,90~~
C.R. al 01/07/10	Interessi moratori e spese legali al 30/07/2010		93.170,21		466.781,05
€ ~~470.044,90~~	€ 3.090,71	€ 238.113,16	€ 235.022,45	€ 3.090,71	€ 235.022,45
C.R. al 01/08/2010	Interessi moratori e spese legali al 30/08/2010				
€ 235.022,45	€ 1.545,35	€ 236.567,80	€ 235.022,45	€ 1.545,35	€ -
TOTALI	€ 149.752,15	€ 709.703,41	€ 559.951,26		

→ 466.781,05

700.171,31 / 3 = € 233.390,43

30.06.2010: € 140.220,31 DI INT
€ 93.274,34 DI CAP

→ RESIDUO

CASA DI CURA REUMATOLOGICA OLIVETI S.p.A.
Contrada Mola - Tel. 44189
88073 COTRONEI (KR)
Partita IVA n. 01222600791

Avv. Fabrizio Ussia
Studio Legale

88900 CROTONE – *Via XXV Aprile n.° 17 /Sc. D – Tel. e Fax 0962 905905*
88835 PETILIA POLICASTRO – *Via A. Moro n. 14 – Tel. e Fax 0962 431893*
e-mail: *studio.tricoliussia@libero.it* - *avv.ussia@tiscali.it*

Spett.le

CASA di CURA REUMATOLOGICA OLIVETI S.p.a.

Via Laghi Silani - 88836 COTRONEI (KR)

Crotone, li 25 giugno 2010

Ogg: Specifica spese e competenze per l'esecuzione della Sentenza TAR Calabria – Catanzaro N. 524/10 Reg. Sen., depositata il 21.04.2010, e relativa a Decreto Ingiuntivo N. 27/08 emesso dal Tribunale di Crotone il 23/24.01.08 e successive.

Spettabile Società.

Come da Vs. richiesta sono a rimettere specifica delle spese e competenze relative al giudizio monitorio N. 78/08 R.G.A.C. del Tribunale di Crotone con emissione di Decreto Ingiuntivo N. 27/08, passato in giudicato, nonché alle attività successive ed atti accessori, Diffida del 10.04.09, e Ricorso avanti il TAR Calabria – Catanzaro N. 761/09 Reg. Ric. definito con Sentenza N. 524/10 Reg. Sent.:

Decreto Ingiuntivo N. 27/08

Diritti in Decreto	€. 835,00
Onorari in Decreto	€. 1.500,00
Spese Generali in Decreto (12,50%)	€. 291,88
Totale	€. 2.626,88
CPAA 2%	€. 52,54
IVA 20%	€. 535,88
Spese documentate in Decreto esenti IVA	€. 563,00
TOTALE IN DECRETO	**€. 3.778,30** OK

SUCCESSIVE	*SPESE*	*DIRITTI*
Esame Decreto		*€. 42,00*
Richiesta copie x 2	*€. 14,46*	*€. 50,00*
Ritiro Copie		*€. 42,00*
Richiesta Notif. 29.01.08	*€. 4,10*	*€. 42,00*
Esame Relata		*€. 42,00*
Richiesta Formula esecutiva		*€. 42,00*
Esame Titolo Esecutivo		*€. 42,00*
Richiesta copia x 1	*€. 7,23*	*€. 25,00*
Ritiro copia		*€. 42,00*
Richiesta Notif. 28.03.08	*€. 4,10*	*€. 42,00*
Esame Relata		*€. 42,00*
Registrazione Decreto		*€. 67,00*
Pagamento Tassa	*€. 341.16*	*€. 42,00*
Deposito Uff. Reg		*€. 42,00*
Totale	*€. 371,05*	*€. 604,00* OK

Diritti Successivi D. Ing.	€. 604,00
Spese Gen. 12,50%	€. 75,50
CPAA 2%	€. 13,59
IVA	€. 138,62
Spese docum. esenti IVA	€. 371,05
TOTALE SUCCESSIVE	**€. 1.202,76** OK

Diffida del 10.04.2009

Posizione archivio		*€. 13,00*
Esame e studio		*€. 1.800,00*
Redazione diffida		*€. 800,00*
Richiesta Notificazione	*€. 6,00*	*€. 42,00*
Esame relata		*€. 42,00*
Totale	*€. 6,00*	*€. 2.697,00*

NON C'È TITOLO ...

DIRITTI per Diffida	€. 2.697,00
SPESE GEN. (12,50 %)	€. 337,13
CPAA (2%)	€. 60,68
IVA (20%)	€. 618,96
SPESE docum esenti IVA	€. 6,00
TOTALE DIFFIDA	**€. 3.719,77**

Sentenza N. 524/10

Diritti e Onorari in Sentenza	€. 1.000,00
Spese Generali (12,50%)	€. 125,00
CPAA 2%	€. 22,50
IVA 20%	€. 229,50
TOTALE in Sentenza	**€. 1.377,00**

OK

SUCCESSIVE	*SPESE*	*DIRITTI*
Esame disp. Sentenza		*€. 42,00* — IVO
Richiesta copie x 3	*€. 53,10*	*€. 75,00* NON
Ritiro Copie		*€. 42,00*
Esame sentenza		*€. 84,00* VEDO ACQ
Richiesta Notificazione	*€. 6,60*	*€. 42,00* ATTI COPIE DELLA SENT
Esame Relata		*€. 42,00* NOTIFICATA, C'È SOLO UNA
Registrazione Sentenza		*€. 67,00* COMUNICAZIONE DEL TAR
Pagamento Tassa	*€. 173,00*	*€. 42,00*
Deposito Uff. Reg		*€. 42,00*
Totale	*€. 232,70*	*€. 478,00*

Diritti Successivi Sent.	€. 478,00
Spese Gen. 12,50%	€. 59,75
CPAA 2%	€. 10,76
IVA	€. 109,70
Spese docum. esenti IVA	€. 232,70
TOTALE SUCCESSIVE	**€. 890,91**

€ 154,10

Riepilogo:

Totale in Decreto	**€. 3.778,30**
Totale Successive	**€. 1.202,76**
Totale Diffida	**€. 3.719,77**
Totale in Sentenza	**€. 1.377,00**
Totale Successive	**€. 890,91** → 154,10
Totale dovuto	**€. 10.968,74** → 6.612,16

Tale è la somma delle spese di giustizia relative ai procedimenti sopra esposti, comprensiva delle attività svolte dall'avv. Rizzo.

Con l'occasione invio i miei più cordiali saluti.

- Avv. Fabrizio Ussia -

Avv. Gaetano Rizzo
Patrocinante in Cassazione

Via Card. Portanova 126/n
89124 Reggio Calabria

Al Sig. Presidente del Tribunale di Crotone

ricorso per ingiunzione di pagamento

La "**Casa di Cura Reumatologica Oliveti SpA**" (c.f. 01222600791) in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,dr. Annibale Oliveti, per la carica domiciliato presso la sede della Societa' (Cotronei Via Laghi Silani n. 339) ed elettivamente presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Trocino (Via Interna Marina n. 38 , Crotone) che unitamente ,o disgiuntamente, all'avv. Gaetano Rizzo , lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;

premesso :

che la "Casa di Cura Reumatologica Olivéti SpA" sita in Cotronei Via Laghi Silani n. 339,temporaneamente accreditata con il SSR per le prestazioni di ricovero ospedaliero "reumatologia" , intrattiene rapporti contrattuali con l'ASP di Crotone (ex Asl n. 5);

che l'ASL n. 5 di Crotone (ora ASP di Crotone) con deliberazione n.42 del 13 febbraio 2007 (v. All.1) , in sede di ricognizione dei debiti relativi agli anni 2005 e 2006 nei confronti della Casa di Cura e in considerazione della manifestata volonta' della medesima di addivenire ad una composizione stragiudiziale, riconosceva che la Oliveti SpA è *"creditrice nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Crotone della complessiva somma di 3.559.363,82 oltre conguaglio anno 2006"* e disponeva il pagamento ,in favore della stessa, *"della somma di 300.000,00 entro la data del 15.2.2007; della somma di 1.086.454,60 entro la data del 28.2.2007; della somma di 1.086.454,60 entro la data del 31.2.2007; della somma di 1.086.454,60 entro la data del 31.5.2007"* , autorizzando l'Ufficio di Tesoreria Aziendale all'emissione dei mandati di pagamento relativi alle predette somme;

che l'Azienda Sanitaria non ha esattamente adempiuto alle sue obbligazioni in

TRIBUNALE DI CROTONE
CANCELLERIA CIVILE
Depositato in Cancelleria oggi
GEN 2008

Avv.Gaetano Rizzo
Patrocinante in Cassazione

Via Card. Portanova 126/n
89124 Reggio Calabria

quanto (a) ha pagato le rate con notevoli ritardi e (b) non ha estinto l'intero suo debito nei confronti della Casa di Cura;

che l'Azienda Sanitaria ha corrisposto :

la somma di 300.000 con mandato di pagamento n. 2661 del 22 febbraio 2007 eseguito ,per illiquidita' di cassa, in data 13 marzo 2007;

la somma di 1.086.454,60 con mandato di pagamento n. 2665 del 22 febbraio 2007 eseguito ,per illiquidita' di cassa, il 27 marzo 2007;

la somma complessiva di 730.336,38 con mandati di pagamento nn.ri 3981,3983,3984 del 28 marzo 2007, eseguiti ,per illiquidita' di cassa, in data 6 aprile 2007;

la somma di 332.747,83 con mandato n. 3978 del 28 marzo 2007 , eseguito per illiquidita' di cassa il 15 maggio 2007;

la somma di 596.836,86 con mandato n. 5738 del 5 giugno 2007 eseguito ,per illiquidita' di cassa, in data 4 luglio 2007;

per un totale complessivo di 3.046.375,5 (a fronte dell'impegno di 3.559.638,8)

che , a causa dei ritardati pagamenti , si applica il D.lvo n.231/2002 ,art.4,comma 1^ e gli interessi moratori ,al saggio di cui al successivo art.5, decorrono automaticamente senza bisogno di messa in mora dal giorno di scadenza concordata di pagamento;

che l'art. 1194 cod. civ. (imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi alla sorte capitale) trova applicazione anche nell'ipotesi di pagamento parziale effettuato da una pubblica amministrazione (Cass. 20 maggio 2005 n. 10692) ;

che in applicazione e per gli effetti di cui alla normativa menzionata e applicando il saggio degli interessi moratori sui ritardati pagamenti e imputando i pagamenti prima

Avv.Gaetano Rizzo
Patrocinante in Cassazione

Via Card. Portanova 126/n
89124 Reggio Calabria

agli interessi maturati e poi alla sorte capitale , alla data del 31.12.2007 residua ,alla data del 31.12.2007 un debito della Azienda Sanitaria di 559.951,26 come da prospetto che segue :

Dovuto al 15/02/2007	€ 300.000,00 (prima rata)
Interessi moratori al 28/02/2007	€ 1.130,47
Dovuto al 28/02/2007	€ 1.086.454,60 (seconda rata)
Totale dovuto al 28/02/2007	€ 1.387.585,07
Interessi al 13/03/2007	€ 5.228,72
Totale dovuto 13/03/2007	**€ 1.392.813,79**
Pagato al 13/03/2007	**€ 300.000,00 (prima rata)**
Residuo al 13/03/2007	€ 1.092.813,79
Interessi al 27/03/2007	€ 4.434,73
Residuo al 27/03/2007	€ 1.097.248,52
Pagato al 27/03/2007	**€ 1.086.454,60 (seconda rata)**
Residuo al 27/03/2007	€ 10.793,92
Interessi al 31/03/2007	€ 12,51
Residuo al 31/03/2007	€ 10.806,43

Avv.Gaetano Rizzo
Patrocinante in Cassazione

Via Card. Portanova 126/n
89124 Reggio Calabria

Dovuto al 31/03/2007	**€ 1.086.454,60 (terza rata)**
totale al 31.3.2007	€ 1.097.261,03
Interessi al 06/04/2007	€ 1.908,33
totale al 6.4.2007	€ 1.099.169,36
Pagato al 06/04/2007	**€ 740.336,38 (terza rata acconto)**
Residuo al 06/04/2007	€ 358.832,98
Interessi al 15/05/2007	€ 4.056,48
	€ 362.889,46
Pagato al 15/05/2007	**€ 332.747,83 (terza rata acconto)**
Residuo al 15/05/2007	€ 30.141,63
Interessi al 31/05/2007	€ 139,79
	€ 30.281,42
Dovuto al 31/05/2007	**€ 1.086.454,60 (quarta rata)**
Residuo dovuto al 31/05/2007	€ 1.116.736,02
Interessi al 04/07/2007	€ 11.065,78
Residuo dovuto al 04/07/2007	€ 1.127.801,80
Pagato al 04/07/2007	**€ 596.836,86 (acconto su quarta rata)**
Saldo al 04/07/2007	€ 530.964,94

Avv.Gaetano Rizzo
Patrocinante in Cassazione

Via Card. Portanova 126/n
89124 Reggio Calabria

Interessi
al 31.12.2007 € 28.986,32

residua sorte capitale
al 31.12.2007 € 559.951,26

ritenuto che il vantato credito di 559.951,26 è certo ,liquido ed esigibile stante la certificazione dell'ASL n. 5 ,ricognitiva del credito vantato dalla Casa di Cura;

chiede

che l'On.le Tribunale adito voglia ,ai sensi dell'art. 633 e segg. cpc, ingiungere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Crotone Piazza Umberto 1° n. 47 , di pagare alla istante Societa' entro 40 giorni dalla data di notifica della ingiunzione , la complessiva **somma di 559.951,26** per il titolo di cui sopra oltre interessi moratori ex d.l.vo n. 231/2002 a decorrere dal 1.1.2008 sino al soddisfo; oltre spese , competenze ed onorari del presente giudizio.

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della causa di merito è di 559.951,26

Si producono i seguenti documenti.

Deliberazione ASL 5 n.42 del 13 febbraio 2007.

Nota specifica

Reggio Calabria/Crotone, data di deposito

avv. Gaetano Rizzo

avv. Giuseppe Trocino

Avv.ti Gaetano Rizzo e Giuseppe Trocino,

nella mia qualita' di Amministratore Delegato e legale rappresentante della "Casa di Cura Reumatologica Oliveti SpA" Vi nomino per rappresentare e difendere la Societa' nel presente procedimento

Avv.Gaetano Rizzo
Patrocinante in Cassazione

Via Card. Portanova 126/n
89124 Reggio Calabria

monitorio e in ogni ulteriore fase (di eventuale opposizione ed esecutiva) e Vi conferisco all'uopo ogni facolta' di legge. Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Trocino in Crotone alla Via Interna Marina n.38.

dr. Annibale Oliveti n.q.

Per autentica

avv. Gaetano Rizzo

Avv.Gaetano Rizzo
Patrocinante in Cassazione

Via Card. Portanova 126/n
89124 Reggio Calabria

Tribunale di Crotone

letto il ricorso che precede,ritenuta la propria competenza, atteso che il credito e' liquido ed esigibile,visti gli artt. 633 e segg. Cpc

INGIUNGE

alla Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (gia' ASL n.5 di Crotone) ,in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Crotone alla Via PIAZZA UMBERTO I°, N. 4 ✓ di pagare ,entro quaranta giorni dalla notifica del presente atto, alla "Casa di Cura Reumatologica Oliveti SpA" ,presso l'eletto domicilio,per i titoli indicati in ricorso la somma di **559.951,26** oltre interessi moratori ex d.l.vo n. 231/2002,art.4, sino al soddisfo a decorrere dal 1 gennaio 2008 ; nonche' diritti ed onorari di questo procedimento che si liquidano in complessive euro 2.898,00# di cui euro 563,00# per spese documentate , euro 835,00# per diritti ed euro 1.500,00# per onorario oltre il rimborso spese forfetariamente determinate (12,50% sugli onorari ex art.15 DM tariffe professionali) , IVA e CPA come per legge. Il che(1) con l'avvertenza che nel termine di gg.40 ,dalla notifica, puo' essere fatta opposizione avanti il Tribunale di Crotone e che,in difetto,si procedera' ad esecuzione forzata.

(1) Si cancellano.

Crotone, 23/11/2008.

IL GIUDICE
Dr. Michele SESSA

TRIBUNALE DI CROTONE
DEPOSITATO IN DATA 24/11/08

IL CANCELLIERE (C1)
Gianfranco SCALA

TRIBUNALE DI CROTONE

CANCELLERIA

E' copia conforme all'Atto Giuseppe Trecchi
a richiesta del
per usi di legge

Crotone il 28 GEN 2008

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE (C1)
Gianfranco SCALA

30 GEN. 2008

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
(già Asl n. 4) in persona del l.r.p.t., Piazza Umberto I, n. 47
Crotone, anzi sia ~~Cariglia~~ M. NIOMI E ITA
Collocato, dando copia a mani di:

A mani di MAOMI impiegato/a addetto alla ricezione

UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL SEZIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL SEZIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

Cancelleria Ufficiale Giudiziario

Cassa 944

258
139
C13
4110

29 GEN. 2008

Visto il provvedimento del Signor Presidente Dr. S'ESSA
in data 18/03/08 che dichiara il esecutorietà
del presente [illegible]
esecutiva [illegible]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

di OUU G. TROCINO

Crotone, il 19 MAR. 2008

CANCELLIERE

CANCELLIERE (C1)
Gianfranco SCALA

31 MAR. 2008

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (già ASL N.5) in persona del l.r.p.t. via M. Nicoletta Crotone

A mani di [illegible] impiegato/a addetto alla [illegible]

Avv, Gaetano Rizzo
Via Card.Portanova n. 126
89124 Reggio Calabria

e.mail :gtrizzo@ tiscali.it
tel./fax 0965 850433

Diffida per l'esecuzione di giudicato

Atto di significazione

Alla Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ,in persona del Direttore Generale pro tempore.

La "**Casa di Cura Reumatologica Oliveti SpA**" , con sede in Cotronei (KR) alla Via dei Laghi Silani s.n.c. (c.f. 01222600791) , nella persona del dr. Annibale Oliveti quale Amministratore Delegato e legale rappresentante;

premesso :

- che con decreto ingiuntivo n.27 del 23 gennaio 2008 il Tribunale Civile di Crotone ,in accoglimento del ricorso proposto dall'istante in data 5 gennaio 2008, ha ingiunto all'Azienda Sanitaria di Crotone di pagare alla Casa di Cura la somma di € 559.951,26 oltre interessi moratori ex d.l.vo n.231/2002 , art.4, sino al soddisfo a decorrere dal 1 gennaio 2008 nonche' diritti ed onorari del procedimento monitorio liquidati in complessivi € 2.898,00 ,di cui € 563,00 per spese, oltre rimborso spese forfetariamente determinate (12,50%) sugli onorari ex art. 15 DM tariffe professionali , IVA e CPA come per legge;
- che il menzionato decreto ingiuntivo e' stato notificato alla Azienda Provinciale di Crotone in data 30 gennaio 2008 ;
- che ,in virtu' di mancata opposizione nei termini di legge, il decreto ingiuntivo e' stato munito di formula esecutiva apposta in data 19 marzo 2008 e in tale forma notificato alla Azienda Sanitaria di Crotone in data 31 marzo 2008;
- che , nonostante il tempo trascorso , l'Azienda Sanitaria di Crotone non ha ancora provveduto a pagare all'avente diritto le somme

Avv, Gaetano Rizzo
Via Card.Portanova n. 126
89124 Reggio Calabria

e.mail :gtrizzo@ tiscali.it
tel./fax 0965 850433

ingiunte;

considerato :

che Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone illegittimamente mette in atto ogni meccanismo utile ad eludere l'aggressione delle sue disponibilita' economiche costituite dalle rimesse periodiche regionali;

che l'Azienda Sanitaria di Crotone ha pagato e sta pagando debiti costituiti successivamente ai titoli per i quali e' stato emesso il decreto ingiuntivo n. 27/2008 e successivamente alla notificazione del menzionato decreto ingiuntivo ,munito di formula esecutiva;

che il mancato ingiustificato pagamento della somma ingiunta ha determinato e determina grave danno erariale per effetto della applicazione ,alla sorte capitale di € 559.951,26, degli interessi moratori di cui al d. lvo n. 231/2002 al 31 marzo 2008 calcolati in **€ 75.548,93**;

che il debito della Azienda Sanitaria di Crotone ammonta ad oggi a complessivi € 639.278,48 come da specifica che segue :

capitale portato in decreto ingiuntivo :	€ 559.951,26
interessi moratori ex d.lvo n.231/2002 dal 1.1.08 al 31.3.2008.	€ 75.548,93
spese e onorari come liquidati in d.i. con IVA e CPA	€ 3.778,29

ritenuta l'ammissibilita' della proposizione del ricorso per ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto e definitivo ai sensi dell'art. 37 l. 1034/1971 e dell'art. 27 T.U. 1054/1924;

invita

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in Crotone a dare immediata esecuzione al predetto giudicato (e comunque non oltre gg. 30 dalla data di

Avv, Gaetano Rizzo
Via Card.Portanova n. 126
89124 Reggio Calabria

e.mail :gtrizzo@ tiscali.it
tel./fax 0965 850433

notificazione del presente atto) , avvertendo che il presente atto ha il valore di messa in mora ,ai sensi dell'art.90,2°comma,del Regolamento di procedura approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

Cotronei , data di notificazione.

CASA DI CURA REUMATOLOGICA
OLIVETI S.p.A.
Contrada Mola - Tel. 0962.44189
88836 COTRONEI (KR)
Partita IVA 01222600791

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE. L'anno 2009, il giorno 10 APR. 2009 del mese di aprile, istante la Casa di Cura Reumatologica Oliveti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'U.U.N.E.P. presso il Tribunale di Crotone ho notificato il suesteso Atto di Diffida per l'esecuzione di giudicato e contestuale Atto di significazione alla **A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 88900 Crotone alla Via M. Nicoletta ivi portandomi e consegnandone copia a mani di

A mani di Magni impiegato/a addetto alla ricezione

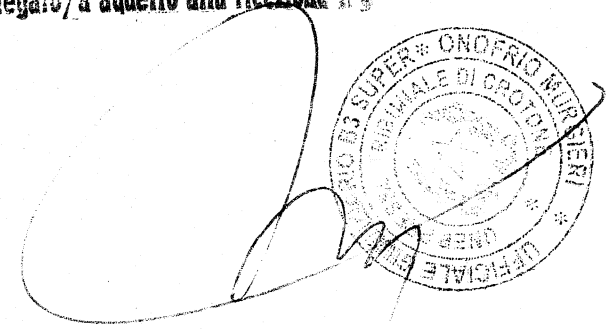

Avv, Gaetano Rizzo
Via Card.Portanova n. 126
89124 Reggio Calabria

e.mail :gtrizzo@ tiscali.it
Tel./fax 0965 850433

Originale

On.le Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria –Catanzaro-

RICORRE

La **Casa di Cura Reumatologica Oliveti SpA** ,in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dr. Annibale Oliveti , con sede in Cotronei alla Via Dei Laghi Silani s.n.c. (p.i.01222600791) , elettivamente domiciliata in Crotone alla Via 25 aprile n.17 presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Ussia che ,anche disgiuntamente all'avv. Gaetano Rizzo , lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;

contro

l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone** , in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Crotone alla Via M. Nicoletta;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto ingiuntivo n. 27 del 23 gennaio 2008 emesso ad istanza della Casa di Cura dal Tribunale di Crotone , notificato all'ASP di Crotone in data il 30 gennaio 2008 , definitivo in quanto non opposto , munito di formula esecutiva in data 19 marzo 2008 ed in tale forma notificato all'Azienda Sanitaria in data 31 marzo 2008.

*****

Con decreto ingiuntivo n.27 del 23 gennaio 2008 del Tribunale Civile di Crotone la ricorrente Societa' ha ingiunto all'Azienda Sanitaria di Crotone di pagare la somma di € 559.951,26 oltre interessi moratori ex d.l.vo n.231/2002 , art.4, sino al soddisfo a decorrere dal 1 gennaio 2008 nonche' diritti ed onorari del procedimento monitorio liquidati in complessivi € 2.898,00 ,di cui € 563,00 per spese, oltre rimborso spese forfetariamente

6699
258
157
016
431
Crotone, li

Avv, Gaetano Rizzo
Via Card.Portanova n. 126
89124 Reggio Calabria

e.mail :gtrizzo@ tiscali.it
Tel./fax 0965 850433

determinate (12,50%) ex art. 15 DM tariffe professionali , IVA e CPA come per legge.

Il menzionato decreto ingiuntivo e' stato notificato alla Azienda Provinciale di Crotone in data 30 gennaio 2008. In virtu' di mancata opposizione nei termini di legge, il decreto ingiuntivo e' stato munito di formula esecutiva apposta in data 19 marzo 2008 e in tale forma e' stato notificato alla Azienda Sanitaria di Crotone in data 31 marzo 2008.

L' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone illegittimamente ha messo in atto ogni meccanismo utile ad eludere l'aggressione delle sue disponibilita' economiche costituite dalle rimesse periodiche regionali e,quel che e' piu' grave, ha pagato e sta pagando debiti costituiti successivamente ai titoli per i quali e' stato emesso il decreto ingiuntivo n. 42/2008 e successivamente alla notificazione del menzionato decreto ingiuntivo ,munito di formula esecutiva;

Non avendo l'Azienda Sanitaria di Crotone provveduto a pagare all'avente diritto le somme ingiunte , la Casa di Cura ha notificato in data 10 aprile 2009 formale e rituale diffida per l'esecuzione del giudicato esponendo che il debito della Azienda Sanitaria ammontava alla data del 31.3.2008 a complessivi € 639.278,48 ,come da specifica :

capitale portato in decreto ingiuntivo :	€ 559.951,26
interessi moratori ex d.lvo n.231/2002 dal 1.1.08 al 31.3.2008.	€ 75.548,93
spese e onorari come liquidati in d.i. con IVA e CPA	€ 3.778,29

e concedendo il termine di giorni trenta per provvedere.

Considerato che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone non ha prestato ottemperanza al citato decreto ingiuntivo; in virtu' del menzionato titolo definitivamente esecutivo e della rituale notificazione dell'atto di diffida e

Avv. Gaetano Rizzo
Via Card.Portanova n. 126
89124 Reggio Calabria

e.mail :gtrizzo@ tiscali.it
Tel./fax 0965 850433

messa in mora ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 e ss. R.d. 642/1907;

essendo trascorso il termine concesso;

il ricorrente , sussistendone tutti i presupposti di legge , con il presente ricorso propone giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo , all'uopo rassegnando le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito ,ordinare alla Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ,in persona del legale rappresentante pro tempore, il compimento degli atti necessari a dare piena e satisfativa esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo Tribunale di Crotone n. 42/2008 , nominando sin da ora ,ove occorra, un commissario ad acta che provveda ,in luogo della inadempiente Amministrazione, al pagamento in favore della istante della somma di € 559.951,26 a titolo di capitale ingiunto oltre interessi moratori ex decreto legislativo n.231/2002 a decorrere dal 1.1.2008 da calcolare sino al soddisfo, oltre a € 3.778,29 a titolo di spese e competenze del monitorio come liquidate dal Giudice e le successive maturate.

Con vittoria di spese e competenze.

Si produce : 1) decreto ingiuntivo Tribunale di Crotone n. 27/2008 , con attestazioni di notifiche e apposizione della formula esecutiva; 2) atto di diffida e messa in mora con relata di notifica.

Il presente ricorso viene notificato alla Azienda Sanitaria Prov.le di Crotone perche' ne abbia piena ed effettiva conoscenza e ,indi, sara' depositato presso l'adito T.A.R.- Data di notifica

Avv. Fabrizio Ussia

Avv. Gaetano Rizzo

Avv, Gaetano Rizzo
Via Card.Portanova n. 126
89124 Reggio Calabria

e.mail :gtrizzo@ tiscali.it
Tel./fax 0965 850433

Avv.ti Fabrizio Ussia e Gaetano Rizzo , nella mia qualita' di amministratore delegato e legale rappresentante della "Casa di Cura Reumatologica Oliveti SpA" Vi nomino per rappresentare e difendere ,anche disgiuntamente, la Societa' nel presente giudizio e Vi conferisco all'uopo ogni facolta' di legge. Eleggo domicilio presso l'Avv. F.Ussia in Crotone alla Via 25 aprile n.17.

f.to dr. Annibale Oliveti n.q.

CASA DI CURA REUMATOLOGICA OLIVETI S.p.A.
Contrada Mola - Tel. 0962
88073 CONTRONEI (KR)
Partita IVA n. 01222600791

Per autentica.

Avv. Fabrizio Ussia

26 GIU. 2009

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE. L'anno 2009, il giorno _____ del mese di giugno, istante gli avv.ti Rizzo e Ussia nella qualità di cui in atti, Io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'U.U.N.E.P. presso il Tribunale di Crotone ho notificato il suesteso atto alla **A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 88900 Crotone alla Via M. Nicoletta ivi portandomi e consegnandone copia a mani di

A mani di MACRÌ Impiegato/a addetto alla ricezione

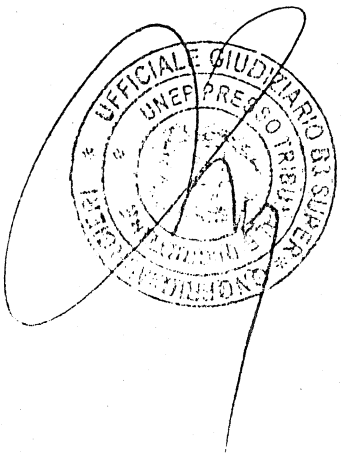

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. **F23**

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI: CROTONE

2. DELEGA IRREVOCABILE A: BCC MEDIOCRATI

AGENZIA/UFFICIO: SAN GIOVANNI IN F. PROV. CS

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: CASA DI CURA REUMATOLOGICA OLIVETI SPA — NOME — DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M o F — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE — PROV.: KR — CODICE FISCALE: 01222600791

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M o F — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE — PROV. — CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE (codice / sub. codice (*))	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO (Anno / Numero)	11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
TDG			RG	2008 001DI 0000000270	109T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	336,00	
					964T	TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI	5,16	

PAGATO CASSA 01 APR 2010 CREDITO COOP. MEDIOCRATI 3 CROTONE S. GIOVANNI IN FIORE

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO: 341,16

EURO (lettere): TRECENTOQUARANTUNO/16

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA (giorno mese anno)	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE: AZIENDA	CAB/SPORTELLO
01 04 2010	07062	80960

MOD. F 23 – 2002 EURO

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO

e ciò nonostante siano stati notificati, ritualmente, prima il decreto ingiuntivo e poi rituale diffida.

Va, pertanto affermata la persistenza dell'obbligo dell'Amministrazione convenuta ad ottemperare al giudicato nascente dalla decisione giurisdizionale di cui in epigrafe.

La sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, per quanto riguarda la sorte capitale e gli interessi maturati, ai sensi di legge, dal dì del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo, oltre le spese di giudizio liquidate nella medesima sede. In particolare, va ribadito, che , in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi sulle somme liquidate in sentenza e su quelle relative alle spese accessorie (Consiglio di Stato, sez. IV°, 26 settembre 1980, n. 958).

Sono dovute in questa sede anche le spese relative alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, così come l'onere di registrazione nell'importo che risulta dall'annotazione apposta sull'originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.

Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia, e di notificazione.

Ciò posto, nella specie, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo in capo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare